

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE.

Art. 1

Finalità

Il presente regolamento contiene le norme di organizzazione e di funzionamento del difensore civico, conformemente all'art. 8 della legge 8.6.1990 n. 142 e all'art. 48 dello statuto.

Art. 2

Soggetti legittimati

L'intervento del difensore civico può essere richiesto da chiunque vi abbia interesse, salvo quanto previsto nel successivo art. 12, per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

La legittimazione spetta, nei limiti indicati al comma precedente, anche alle società, associazioni, fondazioni e comitati.

Art. 3

Requisiti

Può essere eletto difensore civico chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 48 dello statuto.

Si applicano, inoltre, le norme che seguono.

I candidati all'ufficio di difensore civico devono:

- a) essere iscritti nelle liste elettorali del comune;
- b) non aver riportato condanne penali per delitti dolosi, o per altri reati che consentano di escludere la sussistenza dei necessari requisiti di moralità, indipendenza, correttezza;
- c) non aver riportato, nell'esercizio di cariche elettive, uffici pubblici, impiego pubblico, attività professionali, sanzioni che abbiano comportato la destituzione, ovvero la sospensione o la cancellazione dall'albo professionale;
- d) essere provvisti di specifica competenza ed esperienza giuridico-amministrativa, comprovata mediante la presentazione di apposito curriculum.

Art. 4

Elezione ed accettazione

L'elezione avviene secondo le modalità previste dall'art. 48 dello statuto nonché dal presente articolo.

La candidatura è sottoscritta da almeno dieci proponenti, elettori del comune, ed è corredata di tutta la documentazione atta a comprovare il possesso dei prescritti requisiti; i requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo si dimostrano mediante una idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Le proposte di candidatura sono indirizzate al sindaco e devono pervenire al protocollo del comune entro 30 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del bando che lo stesso sindaco avrà cura di pubblicizzare adeguatamente.

L'elezione è comunicata dal sindaco all'interessato entro cinque giorni dalla esecutività della relativa delibera, e l'eletto deve prendere possesso dell'ufficio entro 15 giorni dalla comunicazione a pena di decadenza, nonchè rendere, entro il medesimo termine, la dichiarazione di accettazione, con l'impegno ad assolvere le funzioni nel solo interesse dei cittadini, e secondo le leggi, lo statuto ed i regolamenti comunali.

Il difensore civico entra in carica nel momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma.

Art. 5

Incompatibilità e decadenza

Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 48 dello statuto, il difensore civico è invitato dal sindaco a rimuoverla entro dieci giorni. Ove non vi provveda, il consiglio comunale ne dichiara la decadenza nella prima seduta successiva all'insorgere della situazione di incompatibilità. Anche prima di tale dichiarazione, tuttavia, egli ha l'obbligo di astenersi dalle funzioni.

La decadenza viene dichiarata, con deliberazione motivata, anche qualora vengano meno i requisiti previsti dal precedente art. 3. Le cause di incompatibilità di cui all'art. 48 dello statuto non hanno effetto, se l'interessato le rimuove almeno sei giorni prima dell'elezione.

Art. 6

Durata in carica - rieleggibilità

La durata in carica del difensore civico è disciplinata dallo statuto.

Il successore deve essere eletto entro sessanta giorni dalla scadenza, e comunque dalla cessazione. Se l'incarico cessa per revoca o decadenza, l'ufficio rimane vacante fino alla nomina del successore.

Art. 7

Procedimento per la decadenza

Se ritiene che si sia verificata una causa di decadenza, il sindaco la notifica all'interessato, con l'invito a rimuoverla, ove possibile, entro dieci giorni e comunque a presentare, nel medesimo termine, le proprie osservazioni.

Trascorso tale termine, il sindaco può promuovere la dichiarazione di decadenza da parte del consiglio comunale. Se il sindaco non vi provveda, tale dichiarazione può essere promossa da

ogni consigliere comunale con richiesta scritta e motivata rivolta al presidente del consiglio comunale, il quale ha l'obbligo di iscrivere la richiesta all'ordine del giorno della successiva seduta del consiglio.

Art. 8

Revoca-procedimento

Il consiglio comunale può disporre la revoca del difensore civico comunale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La procedura di revoca è promossa dal sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri, con una proposta presentata al consiglio, che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni, che secondo i proponenti rendono necessaria la revoca. Il consiglio comunale esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione segreta ed a maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati. Se la proposta non è ammessa, il consiglio ne dispone l'archiviazione. Quando la proposta è ammessa il consiglio dispone la notifica, a cura del sindaco, dei rilievi formulati al difensore civico comunale, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine, il consiglio comunale decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato con votazione segreta, con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se la proposta non viene approvata, il consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Quando la proposta è approvata, il consiglio comunale dichiara la revoca del difensore civico, che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione, esecutiva. Alla notifica provvede il sindaco, entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione è divenuta od è stata dichiarata esecutiva.

Art. 9

Competenze economiche

Al difensore civico comunale spetta una indennità determinata annualmente dal consiglio comunale sino ad un massimo del 50% dell'indennità di carica ordinaria corrisposta agli assessori del comune.

Al difensore civico comunale spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della giunta comunale, per i viaggi compiuti fuori dal territorio comunale per motivi relativi all'esercizio del suo incarico. Spetta anche al predetto il rimborso delle spese per l'uso di mezzi di trasporto di linea o di mezzi propri, per i viaggi compiuti nel territorio del comune per accertamenti e verifiche necessari per l'attività del suo ufficio.

Art. 10

Funzioni

Il difensore civico esercita le funzioni di tutela del cittadino nei confronti del comune e di tutti gli enti, aziende, istituzioni da esso dipendenti, al fine di assicurare l'effettivo rispetto e delle posizioni giuridiche a cui all'art. 2, nonché dei principi di legalità, imparzialità e buon funzionamento dell'amministrazione.

Non può intervenire a tutela di situazioni per le quali siano pendenti azioni giurisdizionali o procedimenti penali.

Egli non dipende gerarchicamente da alcun organo del comune.

Art. 11

Segnalazioni relative ad altre amministrazioni

Qualora il difensore civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che si verificano e si riflettono nell'ambito del territorio comunale ed incidono dannosamente sui soggetti di cui all'art. 2, ne riferisce al sindaco, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'amministrazione comunale, e prestando, la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.

Art. 12

Soggetti esclusi

Non possono ricorrere al difensore civico:

- a) le pubbliche amministrazioni;
- b) gli amministratori comunali, il segretario comunale ed i revisori dei conti dell'ente delle aziende e dei consorzi, per questioni inerenti le loro funzioni;
- c) i dipendenti dell'amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi di cui all'art. 10, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

Art. 13

Attivazione degli interventi

La richiesta dell'intervento del difensore civico può essere formulata per iscritto ovvero oralmente, nel qual caso egli, anche attraverso i suoi collaboratori, ne redige un processo verbale, che fa sottoscrivere al richiedente.

Il difensore civico, una volta ricevuta la richiesta, deve immediatamente:

- a) sollecitare l'interessato a fornire tutte le informazioni, i chiarimenti e i documenti necessari per l'esame della pratica;
- b) rendere edotto l'interessato circa tutte le opportunità di tutela giurisdizionale, nonché dei termini entro i quali il rimedio giurisdizionale deve essere esperito; in caso di omissione e di non completa informazione, il difensore civico risponde dei danni.

Art. 14

Diritto di accesso

Il difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, richiede agli amministratori e ai dirigenti del comune tutte le informazioni necessarie.

Egli ha, inoltre, diritto di ottenere copia di tutti gli atti e i documenti amministrativi riguardanti le questioni che gli sono sottoposte.

I soggetti di cui al comma 1° sono tenuti alla più leale e pronta collaborazione, e devono fornire le informazioni richieste, eventualmente anche per iscritto, entro tre giorni, e le copie degli atti e documenti di cui al comma 2° entro cinque giorni.

Il difensore civico è tenuto al segreto, su tutte le notizie che apprende a cagione o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, nei medesimi limiti in cui vi sono tenuti i dipendenti e gli amministratori del comune.

Art. 15

Interventi del difensore civico

Esperiti tutti i necessari accertamenti ed acquisite tutte le necessarie informazioni, il difensore civico, entro quindici giorni dalla richiesta del cittadino, procede, avvertendone il segretario generale o il direttore dell'ente, azienda, o istituzione o consorzio, all'esame della pratica in contraddittorio con il responsabile del procedimento, al fine di chiarire la situazione, accertare le cause di eventuali ritardi o inadempienze, e ricercare, il leale spirito di collaborazione, soluzioni che permettano, conformemente al diritto, la più pronta e completa tutela dell'interesse del cittadino e il contemperamento di questo con le esigenze dell'amministrazione e l'interesse generale della comunità.

Qualora l'intervento del difensore civico non consegua gli obiettivi di cui al precedente comma egli ne informa il sindaco e il segretario generale, sollecitando il loro intervento, e formulando proposte non vincolanti al riguardo.

Art. 16

Informazione del cittadino

Entro venti giorni dalla richiesta, il difensore civico informa il richiedente circa:

- a) le informazioni acquisite presso gli uffici comunali;
- b) la natura del proprio intervento;
- c) lo stato della pratica;
- d) l'esito del proprio intervento, i risultati ottenuti e le proposte rivolte al sindaco e al segretario generale.

Art. 17

Inadempienza - provvedimenti

Il difensore civico comunale può segnalare al sindaco, per l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, il funzionario o dipendente del comune o dell'istituzione, azienda od altro soggetto previsto dall'art. 10, che:

- a) impedisca o ritardi, senza un giustificato motivo, l'accesso del difensore civico comunale alle notizie e informazioni, ovvero il rilascio delle copie di atti dallo stesso richieste;
- b) rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui all'art. 15.

Il sindaco trasmette la segnalazione di cui sopra all'organo competente ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo n. 29/1993.

Il sindaco, inoltre, comunica al difensore civico comunale, entro trenta giorni, da quando ne ha notizia, le decisioni adottate dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari o dal collegio arbitrale ovvero i motivi per i quali non si è dato corso al procedimento disciplinare.

Art. 18

Rapporti con organi del comune

Il difensore civico presenta al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate e formulando eventuali proposte di innovazioni organizzative ed amministrative, per il buon andamento dell'amministrazione comunale e degli enti dalla stessa dipendenti.

La relazione, acquisito il parere della competente commissione, viene discussa dal consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua presentazione.

Alla riunione del consiglio comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il difensore civico il quale, su invito del presidente, interviene per fornire al consiglio informazioni e chiarimenti.

Il consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi

per le ulteriori misure di competenza della giunta comunale, del sindaco, dei dirigenti e delle altre amministrazioni dipendenti di cui all'art. 10, per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell'amministrazione.

In casi di particolare importanza od urgenza il difensore civico può inviare apposite relazioni in merito agli stessi al sindaco ed al consiglio comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.

La relazione annuale del difensore civico, dopo l'esame da parte del consiglio comunale, viene diffusa nelle forme e con le modalità dal consiglio stesso stabilite.

Il difensore civico, inoltre, è ascoltato, su sua richiesta, dalle commissioni consiliari e dalla giunta, in ordine alle questioni inerenti il suo ufficio.

Le commissioni consiliari e la giunta possono, altresì, invitare il difensore civico a presenziare alle loro sedute per avere informazioni sul funzionamento del suo ufficio, sulle attività da lui svolte e su particolari questioni ad esse inerenti.

Art. 19

Sede

L'ufficio del difensore civico ha sede presso il palazzo comunale od in altro edificio, posto in zona centrale nel capoluogo del comune, in locali adeguati al prestigio delle funzioni, idonei per ampiezza e facilità di accesso e di attesa del pubblico, compresi i portatori di handicaps. La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione.

Art. 20

Spese di funzionamento

Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e l'attrezzatura, le spese di funzionamento, il personale del servizio di segreteria e quant'altro necessario per il funzionamento dell'ufficio, sono a carico del comune e sono iscritti in apposito capitolo del bilancio.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il difensore civico può formulare proposte finalizzate alla migliore organizzazione e al buon funzionamento dell'ufficio, e proporre altresì il corrispondente impegno di risorse finanziarie.

La notifica degli atti e comunicazioni del difensore civico viene curata dai messi comunali.

Art. 21

Servizio di segreteria

Con provvedimento della giunta municipale viene istituito il servizio di segreteria del difensore civico. La giunta provvede pure a dotare il servizio del personale necessario, che dipende funzionalmente dal difensore civico.

Il servizio di segreteria del difensore civico provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica.

In particolare il servizio di segreteria:

- a) riceve, protocolla e classifica le richieste d'intervento;
- b) svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo o della unità organizzativa del comune e dei soggetti dallo stesso dipendenti, di cui all'art. 10, nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;
- c) richiede agli interessati i chiarimenti e l'integrazione della documentazione che risultino necessari;
- d) riceve i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire e dando agli stessi informazioni ed orientamenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del difensore civico comunale;
- e) procede, a richiesta del difensore civico, alla ricerca di leggi, giurisprudenza e dottrina, redigendo, quando sia necessario, relazioni in merito alla ricerca effettuata;
- f) cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminate.

Art. 22

Informazione dei cittadini

Il sindaco provvede a dare notizia ai cittadini dell'attivazione dell'istituto del difensore civico comunale, entro venti giorni dall'entrata in carica del suo titolare, attraverso la stampa.

L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del difensore civico comunale, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

Art. 23

Diffusione del regolamento

Copia del presente regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai consiglieri comunali, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal comune ed ai consorzi ai quali il comune partecipa. I responsabili degli uffici e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a

disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate.

Copia del presente regolamento sarà inoltre inviata, entro il termine di cui al precedente comma, alle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito registro, alle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge ed alle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.